



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 188 del 20 Febbraio 2026

INCONTRO C.R. PUGLIA LND, C.R.A. PUGLIA E SOCIETÀ GIOVANILI PUGLIESI: PRESIDENTI E ALLENATORI SONO INVITATI A BARI LUNEDÌ 9 MARZO 2026

Si comunica che il **Consiglio Direttivo** del **Comitato Regionale**, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha programmato una **riunione** riservata a tutte le **Società di Settore Giovanile** della **stagione sportiva 2025/2026** per **lunedì 9 marzo 2026**, con inizio alle **ore 16.30**. L'incontro avrà luogo presso l'**Hotel Barion (Sala Giglio)**, sito a Bari-Torre a Mare, S.S. 16, km 816, Direzione Brindisi (70126 – Bari).

All'appuntamento riservato a tutti i club giovanili iscritti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5, maschili e femminili, parteciperanno il Presidente della LND Puglia **Vito Tisci**, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Responsabili delle Delegazioni Regionali Calcio a 5 e Femminile, **Biagio Capriati** e **Pasquale Miccolis**, i Delegati Provinciali, il Presidente dell'AIAC Puglia **Saverio Abbinante** con il Presidente Provinciale di Bari **Domenico Ranieri**, il Rappresentante dell'AIC Puglia **Marco Piccinni**, il Coordinatore Federale Regionale **Antonio Quarto**, il Giudice Sportivo **Avv. Mario Pinto**, il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e Tribunale Federale Territoriale **Avv. Ilaria Tornesello**, nonché il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato**.

La riunione costituisce l'occasione per fare il punto sulla stagione sportiva 2025/2026, valutando eventuali idee e suggerimenti per il futuro del calcio giovanile pugliese. Il Presidente del **Comitato Regionale Arbitri**, Paolo Prato, focalizzerà l'attenzione su alcune **disposizioni tecniche e disciplinari**, fornendo la giusta chiave di lettura per l'interpretazione di eventuali episodi controversi sui quali riflettere. L'intervento del Designatore costituirà un **momento di confronto** tra le varie componenti del movimento calcistico, con l'**obiettivo di favorire un dialogo costruttivo** con gli addetti ai lavori e migliorare la gestione delle gare ufficiali già nel corso della corrente stagione sportiva.

A margine del Meeting, avrà luogo la cerimonia di premiazione delle Società vincenti i gironi dei Campionati Regionali e la relativa Coppa Disciplina della stagione sportiva 2024/2025.

CONSIDERATA LA PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INCONTRO, SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI PRESIDENTI E ALLENATORI DELLE SOCIETÀ INTERESSATE.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI C.R.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. FABRIZIO MICCOLI BUONGIORNO GIORGIA nata il 05/07/2011

A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO ZAFFARANO GABRIELE nato il 15/07/2010

26^a EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2025/2026

“TERZA FASE”

gara di recupero

Risultati della gara di Mercoledì 18 Febbraio 2026 (andata) **inizio ore 15,00**

CURSI CALCIO 2018 - CALCIO SOLETO 3 - 1

Si conferma:

Gara di Mercoledì 25 Febbraio 2026 (ritorno) **inizio ore 15,00**

CALCIO SOLETO - CURSI CALCIO 2018 *Cam.Com. "Carlo e Alessio Miceli" di Soleto*
massimo 100 unità

Modalità Tecniche

Al termine degli incontri, se il risultato totale delle due partite è in parità, risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata **vincente** la squadra che avrà segnato **il maggior numero di reti in trasferta**.

Verificandosi ulteriore parità, l'Arbitro procederà a fare **eseguire i tiri di rigore** secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ORDINANZA PREFETTURA DI TARANTO

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Taranto Area I prot. 0010939 del 19/02/2026.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il provvedimento del 19 Febbraio 2026, relativo alle gare di Eccellenza **TARANTO 2025 – BISCEGLIE ARL** del 22 Febbraio 2026 e **TARANTO 2025 – SOCCER MASSAFRA 1963** del 05 marzo 2026 (*Turno infrasettimanale*).

ORDINANZA PREFETTURA DI BARI

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Bari Area I^ O.S.P. prot. n.23563/2026/12BI del 3/11/2025.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il provvedimento del 20 Febbraio 2026, relativo alla gara di Seconda categoria **AZZURRI CASTELLANA ASD ET – LA BARI SPORTIVA** del 22 Febbraio 2026.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA TROFEO “ANTENNA SUD” 2025/2026

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/02/2026	11 R	TARANTO 2025 SSD ARL	BISCEGLIE A.R.L.			15:00	C.C. STADIO ITALIA"EA MASSAFRA (Vedi ordinanza allegata)
05/03/2026	11 R	TARANTO 2025 SSD ARL	SOCER MASSAFRA 1963			15:00	C.C. STADIO ITALIA"EA MASSAFRA (Vedi ordinanza allegata)

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/02/2026	4 R	AZZURRI CASTERLLANA ASD ET	LA BARI SPORTIVA			15:00	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART. CASTELLANA GROTTE (Vedi ordinanza allegata)

RISULTATI

ECCELLENZA TROFEO “ANTENNA SUD” 2025/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
A. TOMA MAGLIE	- TARANTO 2025 SSD ARL	1 - 1	
ATLETICO ACQUAVIVA	- VIRTUS MOLA CALCIO	5 - 0	
ATLETICO RACALE	- POLIMNIA CALCIO	1 - 1	
BISCEGLIE A.R.L.	- NUOVA SPINAZZOLA	-	P
BRILLA CAMPI	- BITONTO CALCIO SSDARL	1 - 1	
CANOSA CALCIO 1948	- UNIONE CALCIO	2 - 0	
NOVOLI CALCIO 1942	- TAURISANO 1939	1 - 0	
SOCER MASSAFRA 1963	- CITTA DI GALLIPOLI	2 - 0	
UGENTO	- GALATINA CALCIO	1 - 0	
Ha riposato.....	BRINDISI FOOTBALL CLUB		

(P) - posticipo

POSTICIPI

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 7 Giornata - R			GIRONE H - 7 Giornata - R		
NOICATTARO	- LEVANTE AZZURRO S.R.L.	5 - 6	(1) TACKLE TOTO INGROSSO	- MELPIGNANO	3 - 1
(1) - disputata il 18/02/2026					

(1) - disputata il 19/02/2026

RISULTATI GARE DI RECUPERO

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARA DISPUTATA IL 19/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R

SOCER TEAM FASANO	- AVANTI ALTAMURA	1 - 1
Recupero del 25/01/26		

RISULTATI UFFICIALI GARE DISPUTATA IL 19/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R

AUDACE CAGNANO	- REAL ZAPPONETA	4 - 3
Recupero del 01/02/26		

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DISPUTATA IL 19/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata - R

SOCER GREEN SURBO	- CITTA DI MELISSANO	0 - 3
SPONGANO CALCIO	- SAN DONACI FOOTBALL CLUB	4 - 1
Recupero del 01/02/26		

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 01/02/2026

GIRONE A - 7 Giornata - R

ATLETICO RACALE	- NOVOLI CALCIO 1942	-	D
TAURISANO 1939	- SOCER MASSAFRA 1963	-	D

GARE DEL 14/12/2025

GIRONE A - 19 Giornata - A

SOCER MASSAFRA 1963	- BRILLA CAMPI	-	D
---------------------	----------------	---	---

GARE DEL 19/02/2026

GIRONE A - 10 Giornata - R

BISCEGLIE A.R.L.	- NUOVA SPINAZZOLA	-	P
------------------	--------------------	---	---

(P) - posticipo

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 08/02/2026

GIRONE B - 4 Giornata - R			
FOOTBALL CLUB SANTERAMO	- AVANTI ALTAMURA	-	D

GARE DEL 01/02/2026

GIRONE C - 3 Giornata - R			
CURSI CALCIO 2018	- VIRTUS ERCHIE	-	M-K
(K) recupero programmato 05/03/26			

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 14/02/2026

GIRONE D - 7 Giornata - R				GIRONE E - 7 Giornata - R			
NORBA CONVERSANO	- CALCIOMANIA	-	G-K	DIAVOLI BIANCOROSSI	- SOCCER MASSAFRA 1963	-	B-K*
(K) recupero programmato 04/03/26							
(K*) recupero programmato 11/03/26							
(K) recupero programmato 04/03/26							

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- P POSTICIPI
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO/D'UFFICIO
- X RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE E - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/02/2026	1 R	TAF CEGLIE MESSAPICA	CITTA DI FASANO	22/02/2026	15:30	09:30	

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE C - 4 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/02/2026	5 A	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	VIRTUS PALESE CALCIO	21/02/2026	10:00	17:00	NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A MODUGNO

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, nella riunione del 20/02/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO “ANTENNA SUD” 2025/2026

GARE DEL 19/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 200,00 CITTA DI GALLIPOLI

Propri sostenitori, durante il secondo tempo, attingevano con acqua la schiena di un assistente arbitrale.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAZZATO ROBERTO (UGENTO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 3/2026

RUMMA ANTONIO (UNIONE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARASCIULO GIACOMO (SOCCER MASSAFRA 1963)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABUIG MATIAS ALEJANDR (BRILLA CAMPI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MONTEDURO ANDREA (GALATINA CALCIO)

Teneva condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE GOL MATTEO (CANOSA CALCIO 1948)

CAPUTO MARCO

(UNIONE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPANELLA FABIO GIUSEPPE (SOCCER MASSAFRA 1963)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

RIVADERO TOMAS (UGENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALAZZO LORIS (BITONTO CALCIO SSDARL)

TARANTINO GABRIEL

(NOVOLI CALCIO 1942)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 19/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALENTINO PASQUALE

(REAL ZAPPONETA)

GALEOTA ANTONIO

(SOCCER TEAM FASANO)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 19/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMMASI MIRKO

(SOCCKER GREEN SURBO)

RIZZO FILIPPO

(SPONGANO CALCIO)

LAZZARI LUIGI

(SPONGANO CALCIO)

ZACHEO GIUSEPPE

(SPONGANO CALCIO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 18/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SCARPELLI MARCO

(NOICATTARO)

Teneva condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LENA CRISTIAN

(NOICATTARO)

GARE DEL 19/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUGGERI STEFANO

(TACKLE TOTO INGROSSO)

COPPA PUGLIA C11

GARE DEL 18/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

TUNDO FILIPPO (CURSI CALCIO 2018)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Michele ANTONUCCI, quali componenti, nella riunione del 09/02/2026 ha adottato, la seguente:

DECISIONE

relativamente alla gara: A.S.D. AVANTI ALTAMURA – S.S.D. SRL GIOVANI CRYOS DEL 18/01/2026 ore 11.00 – PRIMA CATEGORIA - GIRONE B;

Oggetto: art. 35 commi 1 2,7 C.G.S.

In ordine al reclamo proposto dal tesserato:

DIMARNO GIUSEPPE CARLO avverso la Decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 161 del 22/01/2026, a mezzo della quale veniva deliberato di comminare allo stesso la squalifica fino al 22/11/2030 ex art. 35 commi 4 e 7 C.G.S. perché: *“a fine gara dopo il triplice fischio il direttore di gara veniva accerchiato da quattro tesserati della squadra ospitante, i quali protestavano animosamente sul recupero assegnato da quest’ultimo. In tale occasione DI MARNO GIUSEPPE CARLO prendeva la rincorsa e colpiva violentemente il Direttore di gara alle spalle spintonandolo con forza prima con le braccia e poi con il corpo, tanto da provocare un sobbalzo da parte dello stesso verso il corpo di un altro calciatore; il Direttore di gara accusava immediatamente un forte dolore alla zona dorsale. Inoltre proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. A questo punto i giocatori della squadra ospite e i dirigenti della squadra ospitante si mettevano a protezione del Direttore di gara e, una volta ristabilita la calma, lo stesso rientrava negli spogliatoi scortato da questi. Successivamente, all’interno degli spogliatoi, i dirigenti locali si scusavano per l’accaduto e per l’atteggiamento violento ed aggressivo tenuto dal proprio tesserato. Infine il direttore di gara, uscito dalla struttura, a causa del dolore si recava presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari per eseguire gli accertamenti di rito, ove gli veniva diagnostico versamento pleurico a destra con una prognosi di 10 giorni”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO:

con il predetto reclamo, ritualmente e tempestivamente proposto, che si ha qui per integralmente richiamato, esso tesserato della A.S.D. AVANTI ALTAMURA, per il tramite del proprio difensore, si doleva di detta decisione del G.S., chiedendo a Codesta C.S.A.T., testualmente:

in via principale: “*l’annullamento della decisione del giudice Sportivo di cui al comunicato della LND Puglia Delegazione Bari n. 161 del 22.01.2026, in altre parole annullare: “di comminare al sig. Dimarno la sanzione della squalifica fino al 22.01.2030” perché l’atleta non ha compiuto alcun atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e non ha posto in essere un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ovvero per la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione irrogata – mancanza o insufficienza in ordine al trattamento sanzionatorio applicato”*”;

in subordine: “*in applicazione del co. 2 dell’art. 13, rilevando una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata con un contatto fisico involontario, l’applicazione di una pena ridotta a 8 giornate, come sancito dall’art. 36 co. 1 lett. B del CGS”*”;

in extremo subordine: “*rilevando la non congruenza dei fatti di cui al referto arbitrale, in particolare circa la reale necessità di andare al pronto soccorso da parte dell’arbitro, volendo però ritenere il gesto del Dimarno intenzionale, applicare la sanzione di cui al comma 2 dell’art. 35, ovvero ridurre la sanzione a 2 anni di squalifica”*”;

in via istruttoria: chiedeva “*l’audizione del Direttore di Gara Sig. De Santis Daniele*” senza articolare capitoli di prova al riguardo;

produceva in allegato: “*video partita; dichiarazioni scritte del Sig. Patella Federico e Vincenzo Castellaneta correlate dei documenti di riconoscimento degli stessi; screenshot di Google Maps*”;

Ad essa Riunione del 09/02/2026 in cui veniva trattato il Procedimento, interveniva in rappresentanza del reclamante ella suo difensore *ad acta* Avv. Valentina Porzia la quale, riportandosi al proprio atto introduttivo del giudizio, chiedeva che venissero accolte le predette conclusioni ivi rassegnate, sicchè il Collegio si riservava per la decisione.

MOTIVAZIONE:

Va preliminarmente precisato che la Corte ritiene di dover decidere prescindendo:

- dalla predetta richiesta di audizione dell’arbitro Sig. De Santis Daniele, in quanto vertente su circostanze già documentate in atti, e, comunque, inammissibile;
- dal video allegato alla propria impugnazione dallo stesso Dimarno, perché inammissibile secondo i dettami di cui all’art. 58 C.G.S., nella fattispecie non sussistenti.

Tanto precisato, va detto che la predetta Decisione gravata del G.S. territoriale, nello specifico, traeva linfa dal pressochè identico Referto di gara stilato da egli Sig. Daniele De Santis della Sezione A.I.A. di Bari, il quale, con riferimento alla condotta sanzionata del Dimarno così scriveva: “*al termine della gara, subito dopo aver emesso il triplice fischio, venivo accerchiato da 4 calciatori della squadra di casa che protestavano animosamente sul recupero assegnato dal sottoscritto. In quel preciso momento il suddetto calciatore (Dimarno Giuseppe Carlo) prendendo la rincorsa colpiva violentemente il sottoscritto alle spalle, caricando con forza prima con le braccia e poi con il corpo, tanto da provocare un mio sobbalzo in avanti che mi proiettava sul corpo di un altro calciatore e in seguito mi causava un forte dolore sulla zona dorsale. Istantaneamente e istintivamente mi giravo per identificare il calciatore che, prima di allontanarsi si rivolgeva al sottoscritto urlando: “Pezzo di merda”. A quel punto i calciatori della squadra ospite e i dirigenti della squadra di casa si mettevano a protezione del sottoscritto e una volta ristabilita la calma rientravo negli spogliatoi scortato da questi, si precisa che, in seguito, i dirigenti della squadra di casa all’interno degli spogliatoi si scusavano per l’accaduto e per l’atteggiamento violento ed aggressivo del n. 16 Dimarno Giuseppe Carlo. Si specifica altresì che a causa della natura concitata dell’episodio e quindi di un mero errore materiale, sul rapportino di fine gara è riportato come giocatore espulso il numero 13, trattasi invece - come sopra citato – senza alcuna ombra di dubbio del n. 16 Dimarno Giuseppe Carlo quale unico e inequivocabile responsabile dell’aggressione. Uscito dalla struttura, per via del dolore, mi recavo al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per eseguire accertamenti e mi veniva diagnosticato: “minima falda di versamento pleurico a destra”, si allega il referto.”*

Da esso Referto allegato del nosocomio barese, per quanto di rilievo, emerge che:

- l'arbitro ivi si recava in accettazione alle ore 15:47 di quel 18/01/2026, con codice triage di accettazione "verde – urgenza minore";
- all'esame obbiettivo risultava: "ALGIA IN REGIONE DORSO LOMBARE";
- da Eco fast si evidenziava: "MINIMA FALDA DI VERSAMENTO PLEURICO A DESTRA";
- veniva dimesso alle ore 23.31 dello stesso giorno con codice: "verde – urgenza minore";
- veniva fatta comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
- veniva riservata prognosi di guarigione di gg. 10 salvo complicazioni ed "rx torace tra 20-30 giorni";
- veniva consigliata terapia domiciliare da assumere: "per il riscontro di versamento pleurico IBUPROFENE 400 MG - 1 compressa al giorno";
- veniva fatta diagnosi di dimissione: "aggressione da parte di persona nota durante attività sportiva partita di calcio I categoria girone B Avanti Altamura contro Giovani Cryos presso il campo Delfinello di Altamura";
- da esame Rx Torace risultava: "Versamento pleurico a destra";
- da RX della colonna lombosacrale ed Rx della colonna toracica (dorsale) si evidenziava: "compatibilmente con i limiti di sensibilità della metodica, non sono evidenti lesioni ossee da riferire a trauma recente".

Avverso detta Decisione del G.S. territoriale, come detto, insorgeva il Dimarno Giuseppe Carlo con le richieste sopra riportate.

Per quanto di sostanza, le ragioni esplicitate a sostegno delle stesse da parte della difesa di egli tesserato sanzionato sono quelle che immediatamente sotto si riportano, a suo dire confortate:

- dal video in formato mp4 e dalle dichiarazioni sottoscritte dai predetti suoi compagni di squadra allegati al reclamo.

In specie, ad avviso dell'impugnante, non sussisteva alcuna volontarietà, impetuosità e/o incontrollabilità della condotta del Dimarno tale da integrare i presupposti di cui al novellato art. 35 co. 1 del C.G.S., atteso che lo stesso, nell'occasione, non prendeva alcuna rincorsa prima di finire addosso all'arbitro, bensì, correndo da una distanza di circa 10 metri dietro a lui, a causa anche dell'insidiosità del terreno di gioco in terra battuta, terminava detta sua corsa sulla schiena del direttore di gara, solamente con il proprio petto, senza impattarvi caricando con la forza prima delle braccia e, successivamente, del corpo, come affermato dal direttore di gara e ritenuto dal Primo Giudice.

L'arbitro non poteva aver visto, in alcun modo, che il Dimarno aveva preso detta rincorsa, essendo di spalle a lui.

Non vi era stato alcun sobbalzo in avanti del Direttore di gara, causato dalla spinta del Dimarno, che lo aveva proiettato sul corpo di altro giocatore, tanto da provocargli il lamentato forte dolore sulla zona dorsale, altrimenti, anche costui, avrebbe dovuto riportare conseguenze fisiche nell'occorso, data l'entità del danno patito da egli arbitro.

Il Dimarno, dopo detto fortuito impatto con l'arbitro, nel frangente, giammai aveva reiterato condotte deplorevoli nei suoi confronti, tanto sia che si era allontanato immediatamente da lui, senza che nessuno dovesse intervenire coattivamente a tanto in ausilio all'arbitro stesso; il video e le dichiarazioni dei calciatori della A.S.D. AVANTI ALTAMURA evidenzierebbero, infatti, al contrario di quanto da lui refertato, che egli rimaneva tranquillamente in campo, non dolorante, senza mai più venire in contatto con il reclamante e senza necessità di essere scortato, fin dentro gli spogliatoi, da alcun dirigente o calciatore della squadra ospite, prova ne sia che non aveva richiesto l'intervento della forza pubblica, presente in loco, e ritenuta adeguata allo scopo come da suo stesso referto.

A dimostrazione del fatto che la condotta del Dimarno, nel frangente, non aveva causato alcun immediato forte dolore al sig. De Santis, militava la constatazione che quest'ultimo non aveva chiesto l'intervento immediato in suo ausilio, dell'autoambulanza presente nell'impianto di gioco, non era ricorso alle cure dell'Ospedale "Perinei" di Altamura distante solo 5 minuti dal Campo "Delfinello", ma, invero, inspiegabilmente, aveva fatto accesso al molto più lontano Policlinico di Bari, distante ben 48/50 minuti da esso, dopo aver percorso circa 50 Km..

Il Dimarno, pur avendo compiuto una condotta illecita, aveva raggiunto l'arbitro solo con un colpo involontario e di lieve entità, che esclude in radice il nesso di causalità con la predetta patologia diagnosticatagli dal Policlinico di Bari, tanto vero sia che, dopo lo stesso, questi rimaneva in campo tranquillamente ed altrettanto tranquillamente, si dirigeva verso gli spogliatoi, senza mostrare di risentire lesione alcuna per il colpo ricevuto. La ricostruzione dei fatti qui di interesse riportata da egli Ufficiale di gara nel suo referto era pertanto falsa. Dette argomentazioni difensive del reclamante, per quanto di utilizzabile in questa sede (come detto il video allegato non lo è) si appalesano, ad opinione di questa Corte, infondate, in fatto ed in diritto.

Il referto arbitrale, come è noto, è, di per sé, documento fidefaciente ex art. 61 comma 1 C.G.S., fino a prova conclamata di smentita dello stesso, vero è, che in specie, esso, ad onta di quanto argomentato dal reclamante, è perfino asseverato e confortato da altro documento di fede privilegiata quale il predetto Referto di P.S. del Policnico di Bari stilato in data 18/01/2026 ore 15.47 e, pertanto, in data ed ora assai prossima agli eventi per cui è causa (fine gara ore 12.51 di quel 18/01/2026), il quale ha certificato in danno del direttore di gara, a seguito di esame strumentale RX torace, la predetta diagnosi clinica di *"minima falda di versamento pleurico a destra"*.

Posto che prima della fine della gara, quando si è verificato l'episodio addebitato al Dimarno, il Sig. De Santis la ha regolarmente diretta, senza mostrare preesistenti problemi di natura fisica, risulta, di meridiana evidenza, come detta lesione fisica non può che essere stata diretta conseguenza dell'azione illecita di costui a suo danno, per come da lui raccontata in referto.

Non si vede, infatti, per quale ragione, neppure ipotizzata dalla difesa, l'arbitro, con intento spiccatamente calunniatorio, avrebbe dovuto accusarlo, macchiandosi di falso in referto, di una condotta con comprovate lesioni fisiche, che questi, come opina la difesa, non aveva perpetrato ai suoi danni, ovvero aggravare le conseguenze della stessa a dismisura, lamentando dolori e lesioni inesistenti, posto che, fino a quel momento, non si erano segnalati contrasti e/o attriti personali tra i due prima e durante la partita stessa, che possano giustificare, in qualche modo un qualsivoglia interesse del direttore di gara a dichiarare falsità ai danni del calciatore della A.S.D. Avanti Altamura,

Va fatto notare, poi, che il giovane arbitro in questione di appena 21 anni, come da Referto del P.S. del Policnico di Bari stesso, è residente a Bari, sicché e del tutto comprensibile e verosimile, che, egli, pur in una situazione di sofferenza, a causa dell'occorso, abbia preferito ricorrere alle cure del maggiore Ospedale della sua città, ossia il Policnico di Bari, comunque non distante da Altamura, luogo di disputa della partita diretta, anziché far ricorso alle cure dei medici del più vicino Ospedale *"Perinei"* di Altamura.

A tal riguardo, infatti, va fatto rilevare che, comunque, le sue condizioni di salute immediatamente successive all'impatto subito con il Dimarno, verosimilmente non apparivano sì allarmanti da dover richiedere un urgentissimo ricorso a presidi medico sanitari, atteso che, come sopra evidenziato, il codice triage di accettazione attribuitogli dal Policnico di Bari nella circostanza fu *"verde – urgenza minore"*, nonostante, poi, le risultanze emerse a seguito degli accertamenti strumentali eseguiti presso il Policlinico di Bari.

A fronte di dette fonti privilegiate di prova *ex lege*, assai poco rilievo hanno, in assenza di altro, le dichiarazioni dei compagni di squadra del Dimarno: Sig.ri Federico Patella e Vincenzo Castellaneta che pure, parlano, improbabilmente, di un contatto fortuito tra lo stesso e l'arbitro, non voluto dal reclamante, che subito dopo lo stesso si allontanava da lui, e conseguenza, pertanto, non di atto volontario dell'impugnante, bensì del suo inciampare nel terreno sconnesso del campo di gioco, senza apparenti conseguenze per egli direttore di gara, che a seguito dello stesso, a loro dire, non lamentava dolore alcuno.

Trattasi, infatti, come è evidente, per quanto di diverso argomentato, di semplici dichiarazioni di parte, peraltro assai sospettosamente identiche nel loro narrato scritto, che non possono sconfessare, al riguardo, per l'appunto, la fede privilegiata combinata di essi referto arbitrale e certificato del P.S. del Policnico di Bari.

E, certamente, il Patella, in essa ha raccontato cosa non credibile allorquando ha riferito che nell'occorso *"l'arbitro non lamentava nessun dolore"*, atteso che, contrariamente, in sede di referto di P.S. del Policnico di Bari, a distanza, come detto, di quasi tre ore dalla vicenda, questi all'esame obiettivo presentava, rilevantemente, ancora "algia in regione dorso lombare" per quanto occorsogli sul campo al termine della partita.

Del resto contraddittoriamente sul punto, la stessa difesa del Dimarno, da un lato sostiene che il proprio assistito, testualmente, nella fattispecie: *"ha raggiunto l'arbitro con un colpo involontario e di lieve entità che esclude in radice il nesso di causalità con la 'minima falda di versamento pleurico a destra' lamentata dal direttore di gara"*, cosa che, ove vera, comporterebbe l'assenza di qualsivoglia responsabilità sportiva a suo carico, dall'altro, incompatibilmente, ritiene che costui, come da esame degli atti e dichiarazioni degli altri atleti abbia compiuto una condotta illecita (cfr. **foglio n. 2 sesto capoverso del suo libello**).

Ne consegue che perfettamente integrata a carico del Dimarno, *sub specie*, risulta la previsione di cui agli artt. 35 co 1. 2 e 7 del C.G.S., così come opportunamente ravvisata dal Giudice Sportivo territoriale, vertendosi in conclamata condotta violenta dello stesso, perpetrata ai danni dell'Ufficiale di gara, che provocò allo stesso lesione personale attestata da referto medico di struttura sanitaria pubblica, e non già quelle meno gravi, come detto, prospettate dalla sua difesa, in subordine, di cui all'art. 36 comma 1 lettera b) C.G.S., ovvero, in via estremamente gradata, di cui al solo comma 2 dello stesso art. 35, senza l'aggravante del comma 4, qui, invece da ritenere in conformità alla decisione del Giudice di prima istanza.

Ciò detto, *quoad poenam*, ritiene, altresì, questa Corte che vada senz'altro confermata la misura minima di sanzione applicata da esso Giudice sportivo territoriale, pari a 4 anni di squalifica, che, in specie, non può essere mitigata ex art. 13 comma 2 C.G.S. non ricorrendovi le condizioni di legge.

E, ciò tenuto conto, altresì, dell'entità della lesione riportata nell'occorso dall'Ufficiale di gara diagnosticata in 10 giorni di prognosi di malattia S.C. da parte del Policlinico di Bari, e della circostanza che, nel caso che ci occupa, come da referto arbitrale stesso, il Dimarno non si limitò a porre in essere la condotta sanzionata ai danni di egli arbitro della gara, ma, in aggiunta, proferì nei suoi confronti l'espressione chiaramente ingiuriosa *"pezzo di merda"*.

Tanto esposto:

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati di cui all'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, come da dispositivo:

DELIBERA:

- 1) di respingere il reclamo del tesserato Dimarno Giuseppe Carlo
- 2) di incamerare la tassa reclamo.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 20 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del sig. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione tenuta in videoconferenza del 9 febbraio 2026 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara S.S.D. BISCEGLIE A R.L. – ASD.BS SOCCER TEAM FASANO del CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE disputata il 17/01/2026, proposto dalla società S.S.D. Bisceglie a r.l., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 22/01/2026 della Delegazione Regionale di Calcio Femminile.

Oggetto: art. 36 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con reclamo preceduto da rituale preannuncio, è stata impugnata dalla SSD Bisceglie la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Inibizione a tempo fino al 22/02/2026 a carico del dirigente Campanale Marco;

inibizione fino al 22/03/2026 a carico della massaggiatrice Ricciotti Sara per *"condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (36 comma 2 lett A Cgs)"*;

squalifica per quattro gare effettive a carico della calciatrice Cimadomo Arianna per *"condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (36 comma 1 lett A CGS)"*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata chiesta la revisione della gravata decisione con l'annullamento della sanzione comminata a carico dei signori Campanale e Ricciotti, la riduzione della squalifica della calciatrice Cimadomo e la rettifica del provvedimento di ammonizione asseritamente attribuito in maniera indebita alla calciatrice Cantatore Alessia, il reclamante ha, in sintesi, sostenuto quanto segue, contestando le risultanze del referto arbitrale: nel caso del dirigente accompagnatore, signor Marco Campanale, non ci sarebbe stata alcuna espressione irriguardosa o ingiuriosa nei confronti del direttore di gara; ugualmente, la massaggiatrice, signora Sara Ricciotti, non avrebbe proferito alcuna frase offensiva nei confronti della terna arbitrale; la sanzione a carico della calciatrice Arianna Cimadomo è stata ritenuta eccessivamente afflittiva in mancanza di condotta violenta; il referto arbitrale non avrebbe, poi, riportato l'ammonizione a carico della calciatrice Alessia Cantatore.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 9 febbraio 2026 nessuno è intervenuto per la reclamante. Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 177 del 09.02.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminamente, il Collegio ritiene di dover ribadire il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale non si rinvengono sufficienti argomentazioni per discostarsene, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, il che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) *ex art. 61, comma 1, C.G.S.*, rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto.

Rileva, pertanto, quale principio consolidato, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata - contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - costituendo detti atti piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Tanto evidenziato e precisato, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la fede privilegiata che assiste il rapporto dell'ufficiale di gara non è stata in alcun modo superata dalle risultanze istruttorie.

Il direttore di gara ha, infatti, descritto puntualmente nel proprio referto le condotte dei signori Campanale e Ricciotti, per le quali il giudice sportivo ha, rispettivamente, applicato le sanzioni previste per condotta gravemente antisportiva e per condotta ingiuriosa. Ugualmente dicasi per le frasi offensive proferite dalla calciatrice Cimadomo alle quali è conseguita la sanzione minima prevista dall'art. 36, comma 1, lettera A), del C.G.S.

Le argomentazioni difensive della reclamante sono, invece, meramente assertive, risolvendosi nella semplice contestazione e negazione di quanto descritto dal direttore di gara.

L'inequivocabilità dei fatti riportati nel referto arbitrale, pertanto, deve ritenersi definitivamente accertata, ivi compresa l'ammonizione alla calciatrice Cantatore Alessia, indicata nell'allegato modello firmato dal direttore di gara e dai dirigenti delle società, ospitante e ospitata.

Vanno, dunque, integralmente confermate le violazioni rilevate dal Giudice Sportivo e le collegate sanzioni correttamente comminate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società S.S.D. BISCEGLIE A R.L.;
- 2) di incamerare la tassa reclamo.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 20 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

Si comunica che, a seguito di refuso materiale, a pag. 23 del Comunicato Ufficiale n. 187 del 19/02/2026 è stata riportata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) nei confronti del calciatore Valentino Pasquale (REAL ZAPPONETA). L'ammonizione in realtà deve invece intendersi comminata nei confronti del calciatore De Feo Davide Pio REAL ZAPPONETA (con diffida - IV infrazione).

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

Si comunica che, a seguito di refuso materiale, a pag. 26 del Comunicato Ufficiale n. 187 del 19/02/2026 è stata riportata l'inibizione fino al 26/02/2026 (GALATINA CALCIO) nei confronti del dirigente Beccarisi Donato. La stessa in realtà deve invece intendersi comminata nei confronti del dirigente Gentile Marco.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/03/2026.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/02/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci